

Tutor o tutorialità diffusa?

La funzione tutoriale non dovrebbe competere a tutti i docenti: tutti egualmente impegnati nella tutorialità, quale fondamentale accompagnamento e comunione di intenti tra l'educatore e l'educando? Tutti impegnati a valorizzazione i talenti dei loro studenti, a personalizzare i loro percorsi... per dare ad ogni ragazzo una chance di realizzazione delle proprie potenzialità e delle proprie aspirazioni.

La figura del tutor può rappresentare la soluzione dei problemi cognitivi, relazionali, gestionali di classi sempre più complesse? Non si corre il rischio che possano crearsi team non integrati e poco funzionali?

Alcuni esperti sostengono che il docente tutor, per quanto possa in futuro essere ben formato e in possesso di un'attrezzatura tecnica e umana eccellente, non potrà mai *portare sulle sue spalle* la responsabilità del raggiungimento dei risultati degli studenti. Egli dovrà poter esercitare la sua funzione di *maggior cura educativa* in modo diffuso e in modo condiviso, come funzione di aiuto all'apprendimento dei ragazzi, alla ricerca di senso e di partecipazione... ben sapendo che in gioco non c'è solo una tecnica di insegnamento, ma una dimensione sociale, affettiva, relazionale.

L'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di assicurare lo svolgimento di funzioni tutoriali, nel pieno rispetto della collegialità e della pari dignità e responsabilità dei docenti. Naturalmente ciò implica una ricerca di carattere culturale sul "senso" delle nuove funzioni, la verifica delle concrete condizioni operative, la riflessione sui cosiddetti "posizionamenti" delle diverse funzioni di tutorato, di coordinamento e di insegnamento.

L'istituzione del *tutor* nel campo dell'istruzione/formazione ha una lunga tradizione nei Paesi dell'area anglosassone, soprattutto nei percorsi degli studi superiori e universitari. In Italia la figura del *tutor* è stata introdotta prima nelle università: infatti la legge n. 341/1990, all'art. 13, ha previsto l'istituzione del tutor finalizzato a orientare e assistere gli studenti nel loro corso di studi. Dalla legge 53/2003 anche nella scuola primaria e secondaria vi possono essere insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutor e di coordinamento dell'attività educativa.

Proprio sulla **funzione di tutor** il pedagogista **Giuseppe Bertagna** così scriveva già nel **2004**: *Naturale pensare, invece, che egli possa esercitare la sua peculiare funzione solo nella misura in cui essa sia diffusa e, più o meno tacitamente, condivisa ed avvalorata non solo da tutte le persone fisiche che la portano con sé (tutti i docenti, in primo luogo, e specificamente; nondimeno, in secondo luogo, e in generale, tutto il personale non docente, i genitori, gli attori sociali significativi per i soggetti), ma anche da tutte le persone giuridiche istituite per il sostegno sociale ai soggetti e che incidono in maniera rilevante sull'organizzazione, sullo sviluppo e sulla qualità dei processi educativi (dagli enti territoriali agli enti morali e di fatto, dai servizi sociali a quelli sanitari ecc.).*



Lattes

Le figure tutoriali formali hanno semmai il compito di rendere esplicito ciò che non lo è e di richiamare criticamente le persone fisiche e giuridiche al loro dovere o naturale o socio-istituzionale di agire, prima di tutto, in nome e per conto della «crescita e valorizzazione della persona umana» e di considerare e praticare tutto il resto, pur importante e non da sottovalutare, anche nella funzionalità di qualsiasi istituzione educativa di istruzione e di formazione, non come fine a cui adattare le persone degli allievi, ma come mezzo per promuoverne al massimo possibile, nelle situazioni date, la fioritura e la realizzazione. (Giuseppe Bertagna, [Tutorato e tutor nella riforma](#), articolo in n.15 della rivista *SCUOLA E DIDATTICA* del 15 aprile 2004).

In questa prospettiva, **il docente tutor** è certo un docente come gli altri, ma che è posto nelle condizioni, prima, di formazione e, poi, di organizzazione tali da **assicurare a tutti** (gli studenti che gli sono affidati, i colleghi che hanno rapporti di insegnamento con questi allievi, le loro famiglie, le istituzioni sociali coinvolte ...) **supporto, aiuto, cura, sostegno**.

La **funzione tutoriale** impone di pensare ad una professionalità docente molto complessa, che richiede un profilo professionale diverso da quello tradizionale, armonizzando in maniera unitaria le seguenti competenze: competenze disciplinari, competenze pedagogico-didattiche, competenze relazionali e organizzative, competenze riflessive, competenze deontologiche. **Le competenze tutoriali dovrebbero essere appunto una sintesi delle competenze precedenti.**

Al docente tutor è richiesto non solo di saper padroneggiare le teorie, gli strumenti e i metodi delle scienze dell'educazione che consentono di ascoltare, osservare e comprendere tutti gli allievi, tenendo conto degli ambienti in cui essi vivono, ma anche quello di assumere consapevolmente i loro bisogni educativi, mediandoli con i contenuti culturali da trasmettere e di elaborare con i colleghi una comune e condivisa progettazione dell'azione educativa e didattica che promuova il pieno sviluppo dell'identità personale.

Rimane il dubbio: ma le funzioni tutoriali (di accoglienza, ascolto, orientamento, accompagnamento, esplorazione delle potenzialità e degli stili di apprendimenti di ogni alunno ...) non dovrebbero essere funzioni connaturate alla qualità di ogni insegnante (il c.d. tutorato "diffuso")?

Secondo l'ispettore **Giancarlo Cerini** *Anche il mondo della ricerca tiene aperto il dibattito sul significato delle funzioni tutoriali, sulle diverse possibilità di interpretarle, sul rischio di enfatizzare l'assunzione di responsabilità tutoriali in una sola figura. Alcuni autori preferiscono parlare di comunità tutorante, piuttosto che di tutor, proprio per scongiurare fenomeni di deresponsabilizzazione tra chi non è investito di responsabilità tutoriali. Altri studiosi richiamano l'esigenza di evitare che chi svolge funzioni di tutorato (fondamentalmente una relazione di aiuto "disinteressato"), sia contemporaneamente titolare del potere di "valutare". Altri ancora vedono bene la terzietà della figura del tutor rispetto alle dinamiche di un gruppo o di una classe, poiché in questo modo si potrebbero contenere effetti d'alone o Pigmalione, in grado di disturbare la serenità della relazione (avremmo quindi un tutor "esterno").*

Insomma, questioni così delicate non possono essere risolte con provvedimenti di natura esclusivamente amministrativa, ma devono usufruire di un rigoroso spazio di ricerca e di approfondimento, lontano dalle polemiche e vicino ai problemi concreti delle classi.

(Giancarlo Cerini, [Funzioni tutoriali: dal “disagio” alla ricerca](#), da *Notizie della scuola*, n. 5, 1-15 novembre 2004, TECNODID, in un fascicolo monografico intitolato *Gruppo docente e funzioni tutoriali*).

Le recenti norme propongono, però, un “tutorato specifico”!

Ci auguriamo pertanto che la figura del tutor scolastico prevista dal legislatore possieda tutte le potenzialità che permettono di far emergere la funzione di mentore e guida che le è propria.

Così, mentre per definizione gli insegnanti “insegnano” il loro sapere esperto, i tutor “più esperti” operano una mediazione delle loro conoscenze, tacite e procedurali, nei confronti dei soggetti meno esperti, che si appropriano di entrambe, quindi non solo imparano nuovi contenuti (e questo già farebbe la gioia degli insegnanti!) ma soprattutto li collocano in un universo di significati condivisi all’interno della cultura di cui fanno parte: fanno proprie, attribuendo loro significati precisi, le conoscenze e le strategie utili per risolvere da soli un compito che precedentemente erano in grado di affrontare solo con l’aiuto di un soggetto “più esperto”.

(USR e IRRE Emilia Romagna, *Funzioni tutoriali*, a cura di Claudia Vescini, Tecnodid, Quaderno n. 11, settembre 2007)